

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **167/1994** (ECLI:IT:COST:1994:167)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **23/03/1994**; Decisione del **14/04/1994**

Deposito del **28/04/1994**; Pubblicazione in G. U. **04/05/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20330**

Atti decisi:

N. 167

ORDINANZA 14-28 APRILE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante: "Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa", promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato il 15 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 15 ottobre 1993 e depositato il successivo 22 ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), deducendo la violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4);

che, in particolare, le disposizioni impugnate riguardano l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1); l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero presso la Corte medesima (art. 2); la individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al controllo della stessa Corte, nonché dei modi e dei contenuti di detto controllo successivo (art. 7); infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e le relative modalità di funzionamento (art. 9);

che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate contrasterebbero con i principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione e sarebbero al tempo stesso variamente lesive delle sue competenze, come pure dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto;

Considerato che il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, del 15 novembre 1993, n. 268;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 506 del 1993, sul precedente decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, che conteneva analoga disciplina), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.